STATUTO

Associazione di Promozione Sociale – "IncludiAMO ETS"

ARTICOLO 1 – Costituzione

È costituita una Associazione di promozione sociale denominata "IncludiAMO - ETS", con sede in Acquaviva delle Fonti alla via Ventauro, 13. È obbligatorio usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo ETS ai sensi dell'art. comma 1 del D. lgs n. 117/2017.
L'Associazione di promozione sociale " IncludiAMO - ETS" è rappresentata legalmente, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10 del presente statuto, dal Presidente pro tempore eletto con i poteri e le funzioni di seguito. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 – Oggetto e attività di interesse generale

L'Associazione di Promozione Sociale "IncludiAMO - ETS", ispirandosi ai principi di solidarietà, democraticità, inclusione e partecipazione, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, prevalentemente a favore dei soci, dei loro familiari e di terzi che riguardano:

1. Inclusione sociale di persone con disabilità e fragilità

(art. 5, comma 1, lett. a)

- progettazione e realizzazione di interventi di inclusione sociale a favore di persone con disabilità, persone fragili e soggetti in condizioni di svantaggio sociale
- promozione dell'autonomia personale, relazionale e sociale
- attività di accompagnamento, supporto educativo e sostegno alla partecipazione alla vita comunitaria
- contrasto all'isolamento sociale e alle discriminazioni
- coinvolgimento delle famiglie e della rete territoriale dei servizi
- promozione e realizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e privati di percorsi e "Progetti di Vita" individualizzati**,** finalizzati a favorire l'autonomia abitativa, lavorativa, sociale, relazionale e ricreativa delle persone con disabilità, in coerenza con la normativa nazionale vigente e con i principi di inclusione e partecipazione alla vita della comunità.
- realizzazione di progetti che favoriscano la promozione di iniziative rivolte al miglioramento della mobilità delle persone fragili ed il loro accesso ai servizi essenziali attraverso servizi di accompagnamento e trasporto sociale e sanitario non di emergenza, supporto alla mobilità per l'accesso a cure, visite e terapie, attività sociali, culturali ed educative, azioni di prossimità e sostegno alla vita quotidiana e iniziative volte alla riduzione delle barriere fisiche, sociali e relazionali.

2. Attività ludiche, ricreative e di intrattenimento per bambini e ragazzi

(art. 5, comma 1, lett. i)

- organizzazione di attività ludico-ricreative, educative ed espressive
- realizzazione di laboratori creativi, artistici e socializzanti
- gestione di spazi di aggregazione, centri ricreativi e iniziative inclusive
- organizzazione di eventi, uscite, gite e momenti di animazione sociale
- promozione dello sviluppo relazionale, emotivo e sociale dei minori

3. Promozione e pratica di attività sportive dilettantistiche

(art. 5, comma 1, lett. t)

- organizzazione e gestione di attività motorie e sportive dilettantistiche
- promozione dello sport come strumento di inclusione, benessere e integrazione sociale
- realizzazione di corsi, allenamenti e iniziative sportive anche adattate
- collaborazione con enti sportivi, associazioni e istruttori qualificati

4. Educazione, istruzione e formazione professionale

(art. 5, comma 1, lett. d)

- svolgimento di attività educative, formative e di istruzione, anche non formale e informale
- organizzazione di attività di doposcuola, supporto allo studio e contrasto alla dispersione scolastica
- organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale
- percorsi di orientamento, accompagnamento e inclusione lavorativa
- attività formative rivolte a minori, adulti, operatori, volontari, famiglie e caregiver

5. Prestazioni e interventi socio-sanitari

(art. 5, comma 1, lett. c)

- erogazione di interventi e prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali
- supporto alla persona nello svolgimento delle attività della vita quotidiana
- interventi di prevenzione, promozione della salute e del benessere psico-fisico
- svolgimento delle attività in collaborazione con professionisti abilitati e nel rispetto della normativa vigente

6. Attività di solidarietà, tutela dei diritti e cooperazione sociale

(art. 5, comma 1, lett. a – u)

- tutela dei diritti delle persone e delle famiglie in condizioni di fragilità
- accoglienza, integrazione sociale e sostegno a soggetti vulnerabili
- promozione della dignità della persona, del diritto all’infanzia e del rispetto interculturale

- attività di informazione, sensibilizzazione e contrasto a pregiudizi e discriminazioni

7. Collaborazioni e convenzioni

- stipula di convenzioni e accordi con enti pubblici e privati, scuole, ASL ed enti del Terzo Settore
- partecipazione a progetti, bandi e iniziative territoriali

Le attività di cui al presente articolo sono svolte con prevalente impiego di volontari, nel rispetto degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 117/2017.
L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, ha facoltà di svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i limiti normativi vigenti, con delega all'Organo di amministrazione per la loro specifica individuazione.

Le attività diverse potranno riguardare:

- Sponsorizzazioni e pubblicità: vendita di spazi pubblicitari su riviste sociali o siti web dell'ente.
- Vendita di beni accessori: cessione di gadget, magliette o prodotti legati al brand dell'associazione.
- Prestazioni di servizi a terzi: consulenze o corsi erogati a non soci dietro corrispettivo di mercato

ARTICOLO 3 – Associati

Fanno parte dell'Associazione di promozione sociale "IncludiAMO - ETS", oltre a coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo della stessa, tutti coloro che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo indicando i propri dati personali, il domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni, la dichiarazione di voler operare in perfetta armonia con lo spirito e con gli scopi dell'Associazione stessa e la dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle norme del presente statuto e degli obblighi da queste derivanti, con particolare riguardo al pagamento della quota associativa.
E' possibile che entrino in associazione anche altri ETS ed Enti senza scopo di lucro a condizione che rispettino le disposizioni degli art. 32, comma 2 e art. 35, comma 3.
In caso di diniego di iscrizione all'associazione è possibile procedere all'impugnazione di tale decisione inviando una comunicazione al Consiglio Direttivo. La richiesta sarà accolta se si dimostra che il rigetto è discriminatorio, contrario ai principi di apertura dell'associazione (Art. 1, D.Lgs. 117/2017), se non c'era una valida motivazione o se la delibera è stata presa da un organo incompetente.
La qualità di associato si perde per recesso, morte od esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità dell'associato a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa, per inosservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto e dai regolamenti interni eventualmente approvati, nonché per indegnità morale accertata dal Consiglio o da atteggiamento non conforme ai principi di democrazia ed uguaglianza.

ARTICOLO 4 – Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando per libera scelta ed in modo personale attività spontanea gratuita senza fini di lucro esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per le attività d'interesse generale prestata, l'associazione potrà ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs.n.117/2017.

ARTICOLO 5 – Zona territoriale di attività

L'Associazione di promozione sociale " IncludiAMO - ETS" opererà in forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali, nel territorio della Regione Puglia. L'Associazione, comunque, non dinega ed auspica di allargare il suo territorio operativo in caso di crescita sia degli operatori che delle strutture. Quindi si pone come obiettivo da perseguire quello di offrire il suo servizio a livello Nazionale. Le eventuali variazioni di zona dovranno essere preventivamente presentate, discusse ed approvate dall'Assemblea degli associati. Si procederà, poi, a renderle operative attuando i disposti legislativi vigenti.

ARTICOLO 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione di promozione sociale " IncludiAMO - ETS":

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Segretario;

- il Tesoriere.

Tutte le cariche sono elettive ed ogni componente del consiglio direttivo può ricoprire anche più cariche ad esclusione di quella di Presidente e Vice presidente.

ARTICOLO 7 – Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, qualunque sia il tempo della loro ammissione; essa rappresenta l'universalità degli associati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Ogni socio, anche se neo associato o minore, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato

mediante delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di 3 deleghe. Le riunioni sono convocate (anche in via telematica), dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Le riunioni posso essere ordinarie se dedicate all'approvazione del bilancio e alla nomina delle cariche sociali o straordinarie se convocate per modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto o e per lo scioglimento, fusione o scissione dell'associazione.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello statuto sociale è comunque necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci, sia in prima che in seconda convocazione. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi sociali o da almeno cinque soci. Per le deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del Regolamento Interno di cui al successivo articolo 16 è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati. Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio di cui al successivo articolo 17 occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente assistito da un segretario. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente dell'Associazione;

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;

- approva il programma di attività annuale proposto del Consiglio Direttivo;

- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

- delibera in ordine le modifiche del presente statuto, allo scioglimento anticipato dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione;

- approva il regolamento interno;

- stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati.

La modalità di approvazione semplificata si applica per le modifiche statutarie dell'Associazione ed è una procedura agevolata prevista dal CTS che consente di adeguare lo statuto alle nuove norme utilizzando le maggioranze dell'assemblea ordinaria.
La suddetta procedura si applica per le modifiche obbligatorie richieste dal Codice del Terzo Settore, come l'adeguamento della denominazione, della sede, delle finalità, o la disciplina del patrimonio.
La modalità di approvazione semplificata prevede che le modifiche vengano approvate con le maggioranze previste dallo statuto vigente per l'assemblea ordinaria
È necessario redigere un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione, da trasmettere poi all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 8 – Consiglio Direttivo (per brevità CoDi)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, è composto da cinque membri, tra cui il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione, per qualunque causa, di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla prima

Assemblea. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto. Il Presidente eletto dall'Assemblea è Presidente anche del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti per la redazione di progetti e fare riferimento a qualifiche professionali particolari per le necessità legate all'Associazione. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese, su iniziativa del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti dello stesso; in quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dello stesso entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione. Delle riunioni si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e sono convocate dal Presidente. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione, compresi, fra gli altri, quelli di:

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;

- decidere in ordine all'accoglimento o al rigetto delle domande di ammissione presentate dai nuovi aderenti all'Associazione;

- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

- assumere il personale, udito il parere dell'assemblea degli associati, secondo i criteri fissati dalla normativa vigente.

ARTICOLO 9 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica cinque anni, con possibilità di essere riconfermato. Il Presidente cura con particolare dedizione i rapporti tra i componenti dell'Associazione intervenendo in modo risolutivo nelle diatribe cercando di curare la crescita di ogni persona che fa parte dell'Associazione. La mancata di tale disponibilità diventa preclusiva per la carica da svolgere. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni; in caso di necessità e di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ARTICOLO 10 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, nel suo ambito, la sua nomina è ratificata dall'Assemblea. Egli sostituisce il Presidente, ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione, in

caso di assenza o di impedimento dello stesso e coordina il lavoro della segreteria soprattutto per quanto attiene al servizio e al personale.

ARTICOLO 11 – Il Segretario

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Segretario provvede:

- alla tenuta e all'aggiornamento dei registri dei soci;

- al disbrigo della corrispondenza;

- provvede alla redazione ed alla conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- ai ringraziamenti nei confronti di coloro che effettuano donazioni a favore dell'Associazione;

- predispone gli ordini ed i turni di servizi per il funzionamento organico dell'Associazione secondo le necessità e le attività che l'Associazione deve perseguire;

- il Segretario è responsabile del personale con il quale dialoga e si incontra anche in modo informale per organizzare il servizio.

ARTICOLO 12 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, nel suo ambito, su indicazione del Presidente e può coincidere con la figura del Segretario.

Il Tesoriere provvede:

- a predisporre lo schema per il bilancio preventivo/consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo almeno un mese prima dell'Assemblea dei soci;

- alla tenuta dei registri della contabilità dell'Associazione ed alla conservazione dei documenti fiscali relativi;

- alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;

- alla verifica dei versamenti delle quote associative da parte dei soci, rilasciando adeguata ricevuta di riscossione;

- tiene la cassa provvedendo alle minute spese quotidiane.

ARTICOLO 13 – Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, da cui la stessa trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, è costituito da:

- quote associative e contributi dei soci;

- contributi dei privati;

- contributi dello Stato, Enti ed Istituzioni pubbliche e private;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- introiti derivanti da convenzioni;

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

L'Associazione ha l'obbligo di destinare i beni ricevuti per donazione ed eredità e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dal presente statuto. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi o riserve, ad associati o lavoratori anche nel caso di recesso o scioglimento.

ARTICOLO 14 – Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata annualmente dall'Assemblea che approva il bilancio di esercizio. Essa non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. Gli associati che non sono in regola con il pagamento delle quote non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione, né essere eletti alle cariche sociali.

ARTICOLO 15 – Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro la fine del mese di febbraio di ciascuno anno. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, ed i lasciti ricevuti dall'Associazione. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 D lgs. N. 117/2017. In caso di utilizzo di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato si dovranno rispettare i limiti previsti dall'art. 33 D lgs. N. 117/2017. In caso di ricavi provenienti o entrate inferiori a € 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa.

ARTICOLO 16 – Regolamento

Il Regolamento interno che detterà nello specifico i rapporti ed i movimenti dell'Associazione sarà redatto a cura dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo un cammino dell'Associazione non inferiore a sei mesi dalla costituzione. Il Regolamento deve essere approvato con la maggioranza qualificata di cui al precedente articolo 7.

ARTICOLO 17 – Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata. Essa si scioglie per deliberazione dell'Assemblea adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati o per inattività dell'Assemblea protratta per

almeno due anni. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere devoluto, previo parere favorevole dell'ufficio di cui art. 45 D lgs n. 117/2017 in favore di altri Enti del terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 18 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia concernente diritti disponibili ed interessi individuali che dovesse eventualmente insorgere tra gli associati, nonché tra gli stessi e l'Associazione, anche in ordine all'applicazione di provvedimenti di esclusione, sarà deferita al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno designato dalla parte attrice ed uno designato dalla parte convenuta e il terzo, che avrà altresì funzione di Presidente del Collegio, dai primi due arbitri d'accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bari su istanza della parte più diligente. Gli arbitri decideranno irritualmente pro bono et aequo in veste di amichevoli compositori e la loro decisione sarà inappellabile.

ARTICOLO 19 – Registro unico nazionale del Terzo Settore

L'Associazione si iscriverà nel registro unico nazionale del Terzo Settore e dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti.

ARTICOLO 20 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge di cui al codice civile, al D lgs n. 117/2017 e loro eventuali variazioni.

Acquaviva delle Fonti, 27/04 /2026